

COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA

❖ ❖ ❖ PROVINCIA DI AGRIGENTO ❖ ❖ ❖

(tel. 0922846911 – fax 0922840312)

www.info@comune.cattolicaeraclea.ag.it

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39 di registro – seduta del 23 giugno 2013

| | |
|----------------|---|
| OGGETTO | APPROVAZIONE ATTO DI CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART.14 COMMA 1° LETT. "B" DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1996, N.16 E S.M.I. "GESTIONE DI TERRENI BOSCATI O COMUNQUE DI INTERESSE NATURALISTICO O PAESAGGISTICO" DI PROPRIETÀ DI ENTI PUBBLICI O DI ENTI MORALI, DESTINATI ALLA PUBBLICA FRUIZIONE. |
|----------------|---|

L'anno DUEMILATREDICI e questo giorno VENTITRE del mese di GIUGNO alle ore 17,05 e seguenti, nel Comune di Cattolica Eraclea e nella sala delle adunanze consiliari, sita presso i locali del Centro Sociale, in via Collegio, in seguito a convocazione del Presidente per propria determinazione, ai sensi dell'art.20, comma 1, della l.r.26 agosto 1992, n.7 e s.m.i., si è riunito il Consiglio comunale, in sessione STRAORDINARIA, seduta PUBBLICA e di AGGIORNAMENTO, nelle persone dei Signori:

| N. | Cognome e Nome | Presente | assente | N. | Cognome e Nome | Presente | assente |
|----|-----------------------|----------|---------|----|---------------------|----------|---------|
| 1 | AUGELLO CALOGERO | X | | 9 | SANFILIPPO ANDREA | | X |
| 2 | GIUFFRIDA GIUSEPPE | X | | 10 | SCIASCIA GIUSEPPE | X | |
| 3 | SALVAGGIO NINETTA | | X | 11 | SPEZIO MICHELE | X | |
| 4 | FRANCAVIGLIA PASQUA | X | | 12 | LICATA IGNAZIO | X | |
| 5 | AMATO LIBORIA | X | | 13 | TODARO ROSALIA | X | |
| 6 | AQUILINO NINO | X | | 14 | BORSELLINO TERESA | X | |
| 7 | VIZZI GIUSEPPE | X | | 15 | TORTORICI FRANCESCO | | X |
| 8 | DI DIO ANGELO SETTIMO | | X | | Numero Pres./Ass. | 11 | 4 |

La seduta è pubblica.

Assume la presidenza il Sig. **Calogero Augello**, nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett.a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, il Segretario del Comune, dott.ssa **Rosalia Cantone**.

Partecipa, altresì, alla seduta, ai sensi dell'art.20, comma 3, della l.r. 26 agosto 1992, n.7 e successive modifiche ed integrazioni, il Sindaco del Comune, Dott. **Nicolò Termine**, il Vice Sindaco Veneziano Broccia Gaetano, l'Ass/re C/le Dott. Michele Spezio e l'Ass/re C/le Rosalia Todaro.

Scrutatori: Licata Ignazio – Dott. Michele Spezio – Dott.ssa Teresa Borsellino.

Sono presenti altresì, il Sig. Francesco Mascarella "Responsabile dell'Area Amministrativa".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta allegata avente ad oggetto: *"APPROVAZIONE ATTO DI CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART.14 COMMA 1° LETT. "B" DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1996, N.16 E S.M.I. "GESTIONE DI TERRENI BOSCATI O COMUNQUE DI INTERESSE NATURALISTICO O PAESAGGISTICO" DI PROPRIETÀ DI ENTI PUBBLICI O DI ENTI MORALI, DESTINATI ALLA PUBBLICA FRUIZIONE"*, munita del relativo parere del dirigente dell'Area Tecnica Arch. Giuseppe Catania;

Sentito l'intervento della Consigliera C/le Prof.ssa Liboria Amato, che chiede di allegare comunicazione scritta a firma dei Consiglieri C/li: Sciascia – Borsellino – Amato;

Udito l'intervento del Consigliere C/le Vizzi Giuseppe

Dichiarato che la minoranza si astiene dal voto;

Ritenuto di approvare la proposta in tutte le sue parti;

Con voti favorevoli (n.8) e astenuti (n.3), espressi per alzata e seduta, come accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori precedentemente nominati,

DELIBERA


- Di approvare l'allegata proposta avente ad oggetto *"APPROVAZIONE ATTO DI CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART.14 COMMA 1° LETT. "B" DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1996, N.16 E S.M.I. "GESTIONE DI TERRENI BOSCATI O COMUNQUE DI INTERESSE NATURALISTICO O PAESAGGISTICO" DI PROPRIETÀ DI ENTI PUBBLICI O DI ENTI MORALI, DESTINATI ALLA PUBBLICA FRUIZIONE"*.

- Di dichiarare, con separata votazione espressa per alzata e seduta, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.186 dell'O.R.EE.LL. approvato con l.r. 15 marzo 1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni, viene sottoscritto come segue:


IL PRESIDENTE

Calogero Augello



IL CONSIGLIERE ANZIANO

Dott. Giuseppe Giuffrida



IL SEGRETARIO C/LE

Dott.ssa Rosalia Cantone



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11 L.R. 3.12.1991, n.44)

Il sottoscritto **Segretario comunale**, giusta attestazione del Messo comunale,

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

GLI ALLEGATI ALL'ORIGINALE DELLA PRESENTE SI TROVANO DEPOSITATI PRESSO L'UFF. SEGRETERIA E POTRANNO ESSERE CONSULTATI, FERMO RESTANDO IL RISPETTO DELLE NORME SULLA PRIVACY, PREVIO CONTATTO CON I RESPONSABILI - TEL.0922846906.

Cattolica Eraclea, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO C/LE

Dott.ssa Rosalia Cantone

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

(art.12, commi 1 e 2, l.r. 3 dicembre 1991, n.44)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ;

- perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2);
- decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1).

Cattolica Eraclea, li _____

IL SEGRETARIO C/LE

Dott.ssa Rosalia Cantone

La presente è copia conforme all'originale, da trasmettere a _____

Cattolica Eraclea, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL DIRIGENTE DI AREA

COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA
Provincia di Agrigento

=====

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto:


Approvazione Atto di Convenzione ai sensi dell'art.14 comma 1° lett. "b" della Legge regionale 6 aprile 1996, n.16 e s.m.i. "gestione di terreni boscati o comunque di interesse naturalistico o paesaggistico" di proprietà di enti pubblici o di enti morali, destinati alla pubblica fruizione.

ORGANO COMPETENTE:

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | CONSIGLIO COMUNALE |
| <input type="checkbox"/> | GIUNTA MUNICIPALE |

Cattolica Eraclea 3-06-2011

Il Proponente
Il Dirigente U.T.C.
(Arch. G.Catania)



IL DIRIGENTE DELL'U.T.C.

Premesso che:

- la Legge regionale 6 aprile 1996, n.16 e successive modifiche e integrazioni avente ad oggetto: "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione" ed in particolare l'art.14 comma 1° lett."b" che prevede, tra le attività complementari dell'Amministrazione forestale, in aggiunta ai propri compiti principali, la gestione di terreni boscati di proprietà di enti locali o di altri enti pubblici;

-lo stesso art. 14, stabilisce che gli interventi di cui sopra possono essere compiuti solo a seguito di convenzione con gli enti proprietari dei terreni e l'ampliamento della superficie da gestire in regime di convenzione rende più organici i lavori da realizzare per la difesa passiva dagli incendi anche a difesa delle superfici attualmente amministrate dell'Azienda Regionale Foreste Demaniali;

per quanto sopra premesso

PROPONE

1. Di approvare l'atto di Convenzione ai sensi dell'art.14 comma 1° lett. "b" della Legge regionale 6 aprile 1996, n.16 e s.m.i. "gestione di terreni boscati o comunque di interesse naturalistico o paesaggistico" di proprietà di enti pubblici o di enti morali, destinati alla pubblica fruizione.
2. Affidare, i terreni di proprietà del Comune di Cattolica Eraclea al Dipartimento Regionale Azienda Regionale Foreste Demaniali.



Ai sensi dell'art.12 della L.R. 23 dicembre 2000 n.30 si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile dell'Ufficio



In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere Favorevole

Il Responsabile Servizio Ragioneria

Ai sensi dell'art.151 comma 4 del D.lgs 18/08/2000 n.267, si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista, giusto impegno n. _____ del _____

Il Responsabile Servizio Ragioneria

Atto di convenzione"gestione di terreni boschivi....."

E' ormai da mesi,che in diverse province siciliane, forte si è fatta sentire la protesta degli operai forestali, che hanno voluto denunciare il disagio generato dal mancato rispetto dell'accordo siglato da parte del Governo regionale.

Pertanto come possiamo approvare un atto di convenzione con un Dipartimento che lo stesso presidente Crocetta vuole sopprimere,riteniamo sia controcorrente esprimere un parere. Anche perchè l'esempio di come la forestale gestisce la pineta di Eraclea Minoa lascia molto a desiderare.

Amato Liborio
Borsello



ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI
DIPARTIMENTO REGIONALE
AZIENDA REGIONALE FORESTE DEMANIALI

Atto di Convenzione ai sensi dell'art.14 comma 1° lett. "b" della Legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e s.m.i. "gestione di terreni boscati o comunque di interesse naturalistico o paesaggistico" di proprietà di enti pubblici o di enti morali, destinati alla pubblica fruizione.

TRA

Il Dipartimento Regionale Azienda Regionale Foreste Demaniali, con sede legale in Palermo, via Libertà n° 97, C.F. _____, rappresentata dal _____ nato a _____ il _____ domiciliato per la carica in _____, in qualità di ciò autorizzato dal Direttore Generale, giusta nota prot. n° del

E

Il Comune di _____ C.F. _____ rappresentato dal sindaco nella persona del _____ nato a _____ il _____, domiciliato per la carica in _____

- Vista la Legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione" ed in particolare l'art.14 comma 1° lett. "b", che nell'ambito degli interventi di cui al Titolo I - norme sulla Forestazione, prevede, tra le attività complementari dell'Amministrazione forestale, in aggiunta ai propri compiti principali, la gestione di terreni boscati di proprietà di enti locali o di altri enti pubblici;
- Visto l'art. 14, comma 6°, della Legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e art. 15 della Legge Regionale n. 14, del 14 aprile 2006, e successive modifiche e integrazioni che stabiliscono che gli interventi di cui sopra possono essere compiuti solo a seguito di convenzione con gli enti proprietari dei terreni;

PREMESSO

- che i terreni di nuova convenzione sono di proprietà del Comune di Cattolica Eraclea e che con nota prot. del, lo stesso comunicava la disponibilità ad affidarli, in regime di convenzione, al Dipartimento Regionale Azienda Regionale Foreste Demaniali;
- che con delibera del Consiglio Comunale n. del è stata deliberata la richiesta di convenzione ed approvato il presente schema e che gli stessi confinano con le superfici boscate di proprietà del demanio della Regione Siciliana
- che l'ampliamento della superficie da gestire in regime di convenzione rende più organici i lavori da realizzare per la difesa passiva dagli incendi anche a difesa delle superfici attualmente amministrate dall'Azienda Regionale Foreste Demaniali;

Tutto ciò premesso

Il Dipartimento Regionale Azienda Regionale Foreste Demaniali – Ufficio Provinciale di Agrigento, in seguito denominato “Azienda”, ed il comune di Cattolica Eraclea di seguito denominato “l’Ente proprietario”,

CONVENGONO E STIPULANO

quanto appresso:

ART. 1

L’Ente proprietario, ai sensi dell’art. 14 lettera “b” della L.R. 16/96 e dell’art. 15 della Legge Regionale n. 14, del 14 aprile 2006, e s.m.i., affida in gestione all’Azienda il proprio patrimonio forestale, appresso più esattamente descritto e precisato, affinché l’Azienda stessa lo gestisca e lo amministri con i criteri di tutela e di conduzione tecnico-contabili propri della gestione delle Foreste Demaniali.

ART. 2

La gestione che viene assunta dall’Azienda riguarda i terreni di nuova convenzione delimitati nello stralcio catastale 1:4.000 (Allegato “A”) e nella Carta Tecnica Regionale 1:10.000 (Allegato “B”) estesi complessivamente ettari **77.78.10**, in catasto in testa all’Ente proprietario come segue:

| N.O. | Comune | localita' | fg | particelle | superficie |
|------|-------------------|------------|----|---------------|------------|
| 1 | Cattolica Eraclea | Calvario | 5 | 415 p ex 93 p | 6,3670 |
| 2 | Cattolica Eraclea | Sorcio | 13 | 89 | 18,3290 |
| 3 | Cattolica Eraclea | Sorcio | 13 | 107 | 5,8190 |
| 4 | Cattolica Eraclea | Sorcio | 13 | 146 ex 108 | 1,5000 |
| 5 | Cattolica Eraclea | Sorcio | 13 | 152 ex 108 | 0,3500 |
| 6 | Cattolica Eraclea | Sorcio | 16 | 102 | 0,1730 |
| 7 | Cattolica Eraclea | Sorcio | 16 | 125 | 0,6810 |
| 8 | Cattolica Eraclea | Principato | 29 | 188 | 1,4340 |
| 9 | Cattolica Eraclea | Principato | 29 | 218 | 0,2120 |
| 10 | Cattolica Eraclea | Principato | 29 | 222 | 0,4720 |
| 11 | Cattolica Eraclea | Principato | 29 | 231 | 0,4360 |
| 12 | Cattolica Eraclea | Principato | 29 | 232 | 0,3250 |
| 13 | Cattolica Eraclea | Principato | 29 | 233 | 1,2800 |
| 14 | Cattolica Eraclea | Sorcio | 30 | 104 | 37,6020 |
| 15 | Cattolica Eraclea | Sorcio | 31 | 38 | 2,8010 |

Le stesse superfici boscate risultano inoltre così descritte nei limiti fisici e sotto l’aspetto selvicolturale e delle infrastrutture presenti:

.....
.....
.....

ART. 3

L’affidamento in gestione del compendio boscato è subordinato all’osservanza delle modalità, limitazioni, condizioni ed obblighi previsti dalla presente convenzione.

ART. 4

L’Ente proprietario dichiara e garantisce che sulla zona da consegnare non gravano diritti di terzi, né di uso civico che impediscono la piena disponibilità del bene e la libera esplicazione delle attività relative alla gestione affidata con il presente atto.

La consegna del bene avverrà entro 30 giorni dalla data di registrazione della presente convenzione; il ritardo nella consegna per oltre sessanta a decorrere da tale data faculta l’Azienda a risolvere la

convenzione con semplice comunicazione e senza necessità di preavviso; il ritardo di centoventi giorni dalla data fissata per la consegna comporta la risoluzione di diritto della convenzione, senza necessità di comunicazione;

ART. 5

L'Azienda si impegna a gestire il bene di cui alla presente Convenzione, attuandone la gestione e l'amministrazione nel rispetto delle specifiche norme forestali e di tutela ambientale in vigore, al fine di migliorarlo e valorizzarlo con interventi selvicolturali idonei, mirati anche alla conservazione e fruizione dello stesso.

ART. 5 bis

In aggiunta a quanto previsto in generale nel precedente articolo 5, l'affidamento è finalizzato ai seguenti obiettivi particolari, legati alla specifica natura ed ubicazione del bene ed alle sue concrete caratteristiche:

- a) Salvaguardia e tutela idrogeologica e paesaggistica.

ART. 6

Nessun onere graverà sull'Azienda salvo quello delle spese occorrenti per la gestione, ai sensi del comma 6° dell'art. 14 della L.R. 16/96 e s.m.i...

In particolare nessun indennizzo spetterà all'Ente proprietario o ad altri per il trasferimento all'Azienda del possesso del bene.

L'Azienda per la realizzazione degli interventi utilizzerà le risorse disponibili negli specifici capitoli inseriti nel Bilancio Regionale.

Sono a carico dell'Ente proprietario tutte le imposte e spese di qualsiasi natura derivanti dal titolo di proprietà, mentre alcun corrispettivo dovrà essere versato dal medesimo Ente all'Azienda per la gestione svolta.

ART. 7

La durata della convenzione viene stabilita in anni 10 (dieci) correnti dalla data di stipula del presente atto.

La convenzione si rinnova per eguale periodo ove nessuna delle parti dia disdetta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno quattro mesi prima dalla scadenza.

È facoltà dell'Azienda, in qualsiasi momento della durata della convenzione, risolvere la medesima, dandone preavviso con le modalità di cui al precedente comma e fissando la risoluzione con decorrenza dal centoventunesimo giorno successivo alla ricezione della disdetta, ove ragioni connesse alla copertura finanziaria delle spese occorrenti per la gestione, o al costo della medesima, od alla insufficienza del proprio organico, o ad altre esigenze legate al proprio funzionamento, rendessero, a suo insindacabile giudizio, impossibile o eccessivamente difficoltosa la prosecuzione della gestione.

ART. 8

Sono di pertinenza dell'Azienda, e le appartengono, tutti i proventi ed i prodotti (ricavo di tagli, ricavo di prodotti secondari, corrispettivi della vendita di erbe e pascoli) del bene affidato, senza alcuna eccezione, quale introito di contratti di alienazione o di concessioni che la stessa si riserva di stipulare.

ART. 9

Il Comune si impegna per tutto il periodo della Convenzione a non apportare variazioni nella pianificazione del proprio territorio, modificando la destinazione d'uso delle aree affidate.

L'Azienda si impegna a porre in essere gli interventi con i criteri ed i fini di cui al contenuto del precedente art. 5, fermo restando i tempi tecnici necessari alla loro realizzazione.

ART. 10

L'Azienda curerà la gestione del bene boscato in oggetto, nell'osservanza delle linee programmatiche annualmente elaborate dalla stessa.

Ove, per le finalità di cui all'art. 13 della L.R. n° 16/96 e s.m.i., l'Azienda proceda alla redazione di un inventario forestale regionale, Piano di gestione forestale sostenibile od altro strumento conoscitivo di base, anche il complesso boscato in questione sarà interessato da tali rilievi.

ART. 11

L'Azienda utilizzerà il bene affidatole con le modalità di cui alla presente convenzione, ed in adempimento e nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 14 della L.R. 6/4/96 n° 16 e s.m.i., in qualità di concessionaria dei beni. Alla scadenza della convenzione, e nel caso di anticipata risoluzione di cui al terzo comma dell'art. 7, il bene verrà riconsegnato all'Ente proprietario, che ne riacquisterà la piena disponibilità.

Della riconsegna si redigerà apposito verbale.

Se l'Ente proprietario non si presenta, benché invitato per iscritto, alla data fissata per la riconsegna del bene, l'Azienda redigerà egualmente il verbale dando atto della circostanza; e provvederà successivamente ad inviarlo all'Ente proprietario.

Dalla data di tale comunicazione l'Azienda dismette il possesso e cessa l'attività di gestione.

ART. 12

Salva la risoluzione regolata dall'art. 4, l'inosservanza degli obblighi di cui agli artt. 5, 5 bis, 9 e 10 consentirà la risoluzione ad istanza della parte adempiente, previa diffida ad eliminare l'inadempimento entro un congruo termine non eccedente 90 giorni, quando l'inadempimento sia tale da impedire o vanificare le finalità che improntano le clausole di cui agli articoli stessi. La risoluzione si verificherà con la semplice comunicazione del perdurare dell'inadempimento.

ART. 13

Sarà prerogativa dell'Ente proprietario esercitare una proficua azione di collaborazione, proponendo o segnalando eventuali elementi migliorativi in ordine all'attività gestionale attuata dall'Azienda.

Allo scadere di ogni biennio, l'Azienda provvederà ad indire apposita conferenza di servizio con funzione partecipativa e propositiva per l'Ente proprietario, nella quale verranno illustrate il complesso delle attività svolte, nonché gli eventuali obiettivi conseguiti nel periodo a riferimento.

ART. 14

Rimane convenuto tra i contraenti che l'Ente proprietario non risponde, rimanendone esonerato, di eventuali danni derivanti dalle attività esercitate e svolte dall'Azienda in esecuzione a quanto previsto dalla presente Convenzione.

Si stabilisce altresì che l'Azienda rimane sollevata da qualsiasi danno arrecato al bosco, conseguentemente ad eventi calamitosi indipendenti dalla propria volontà quali incendi, atti vandalici etc..

ART. 15

Resta salva la più ampia facoltà dell'Ente proprietario di avviare ogni utile proposta nel quadro di una costruttiva collaborazione favorendo ogni iniziativa, nel campo dell'educazione scolastica e della diffusione della conoscenza sulla montagna fra la cittadinanza, rilasciando le eventuali occorrenti licenze.

L'Azienda potrà autorizzare all'interno del compendio, autonomamente e secondo il proprio apprezzamento, visite, escursioni, manifestazioni di propaganda forestale e consimili manifestazioni ed attività volte alla fruizione del patrimonio boschivo, purché ne sussistano le condizioni di sicurezza e di salvaguardia.

Ogni utile collaborazione verrà, inoltre, instaurata tra l'Ente proprietario e l'Azienda per la difesa dei boschi dal fuoco nello spirito di quanto previsto dalla Legge per gli interventi antincendio con squadre volontarie.

ART. 16

La Convenzione sarà registrata a cura e spese dell'Ente proprietario, a carico del quale graveranno le spese di bollo e qualunque altro onere derivante dall'applicazione del presente atto.

Agrigento li

IL SINDACO DEL
COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA

DIPARTIMENTO REGIONALE
AZIENDA REGIONALE FORESTE DEMANIALI